

Molti gli aspetti problematici della manovra 2010. Dubbi sulle assunzioni nei mini-enti

Il blocco stipendi non è un dogma

Esclusi i compensi da eventi straordinari. Ma urgono chiarimenti

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

È in vigore da poco più di 20 giorni eppure la manovra correttiva dei conti pubblici (legge 122/2010) sta già creando più di un grattacapo agli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, alle prese in questi giorni d'estate con i primi tentativi di decifrare alcune disposizioni particolarmente criptiche. Soprattutto in materia di personale. Occorrono chiarimenti su quale debba essere il tetto del trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici per i prossimi 3 anni. Su come operare la riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Su quale sia il numero massimo di assunzioni a tempo indeterminato che i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti possono effettuare a partire dal 1° gennaio 2011. E ancora, sull'applicazione anche alle unioni dei comuni delle deroghe per le assunzioni negli enti di nuova istituzione; sulla estensione del blocco della contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012 anche ai contratti decentrati. Su cosa si debba intendere per taglio delle spese destinate esclusivamente alla formazione. Vediamoli nel dettaglio.

L'articolo 9 stabilisce che i compensi «ordinariamente spettanti» per l'anno 2010 costituiscono il tetto di quelli erogabili ai dipendenti pubblici nel triennio 2011/2013 e che in tale tetto non sono compresi i compensi «derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva», quali gli arretrati, le assenze, le malattie, la maternità, il «conseguimento di funzioni diverse». Rispetto al testo iniziale del decreto sono state inserite queste eccezioni ed è stata sostituita la base di riferimento, che non è più quella di cassa, cioè il trattamento in godimento, ma quella di competenza, cioè il trattamento spettante in via ordinaria. Sulla base del nuovo testo è evidente che lo svolgimento di compiti diversi, ad esempio avere attribuita per la prima volta una posizione organizzativa o averne una di peso maggiore, non rientra nel blocco. Così come nuove modalità di svolgimento della prestazione, ad esempio il turno, la reperibilità o lo svolgimento nelle giornate festive sembrano escluse dal blocco. Ed ancora si deve escludere lo svolgimento, ad esempio per ragioni elettorali o per eventi eccezionali, di ore aggiuntive di lavoro straordinario. Mentre l'ottenimento di una posizione di progressione eco-

TUTTI I DUBBI DELLA MANOVRA
- Se il trattamento accessorio collegato alle prestazioni rientra nel blocco dei compensi
- Come deve essere ridotto il fondo nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti
- Se i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti possono effettuare assunzioni entro il tetto del personale cessato
- Se le unioni dei comuni possono derogare ai vincoli alle assunzioni
- Se anche i contratti decentrati sono bloccati per il triennio 2010/2012
- Cosa significa riduzione delle spese destinate esclusivamente alla formazione

nomico determina necessariamente che il dipendente debba ricevere una quantità minore di risorse legate al trattamento accessorio per non superare il tetto, in quanto siamo in presenza di un miglioramento che ha carattere continuativo: di fatto siamo in presenza di un blocco sostanziale di questo istituto. Rimane da chiarire se il conseguimento di premi in ragione di valutazioni positive e della applicazione del dlgs n. 150/2009, cosiddetta legge Brunetta, rientri o meno in questo ambito: a parere di chi scrive la volontà del legislatore va in senso contrario e nel trattamento economico «ordinariamente spettante» vanno compresi solo quello fondamentale e le altre voci che hanno un carattere sostanzialmente analogo, cioè stabile, con esclusione invece di quelle legate allo svolgimento delle proprie prestazioni.

Un secondo dubbio riguarda il modo con cui ridurre il fondo a seguito della diminuzione del numero di dipendenti: la norma si limita a dirci che essa deve avvenire automaticamente ed in misura proporzionale, mentre manca ogni riferimento alla base di calcolo. In particolare non viene chiarito se il taglio debba avvenire esclusivamente sulla parte stabile o anche su quella variabile e come determinare la proporzione. Ad avviso di chi scrive, stante la sua natura, la proporzione va calcolata in rapporto al numero dei dipendenti in servizio: per cui si deve ridurre il fondo della quantità di risorse attribuita come media ad ogni dipendente, a prescindere dai residui e dalle parti non utilizzate. Questa appare come la lettura più appropriata del carattere proporzionale del fondo, per cui non si deve fare riferimento al trattamento economico accessorio in effettivo godimento da parte del dipendente cessato. Ed ancora il taglio non sembra comprendere la parte variabile, che è oggetto di una determinazione autonoma dell'ente, ma solo la

parte stabile. Occorre ricordare che a questo taglio del fondo se ne può aggiungere un altro a seguito della necessità di restare dentro il tetto della spesa del personale.

Per tutti gli enti locali viene fissato il tetto delle assunzioni nel 20% della spesa sostenuta per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente: la norma non opera distinzioni tra enti soggetti o meno al patto. Ma la norma non abroga il comma 562 della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente. Ad avviso dell'Anci questa disposizione continua ad essere in vigore, per cui nelle amministrazioni più piccole non si applica il nuovo ed assai più rigido vincolo. Tale interpretazione, che va nella direzione di adolcire in misura assai rilevante questa asprezza della cd manovra estiva, si basa su una carenza della disposizione, ma ha bisogno di conferme istituzionali in quanto sembra contrastare con una precisa volontà legislativa, determinando una condizione di favore per gli enti di più ridotte dimensioni.

Gli enti di nuova istituzione possono, nei cinque anni successivi, assumere personale entro il tetto del 50% delle entrate correnti certe e continuative e del 60% della propria dotazione organica. Tale deroga sembra applicabile anche alle unioni di comuni, che ovviamente non sono sottoposte alla necessità di una preventiva autorizzazione da parte di ministeri.

Viene disposto il blocco dei contratti collettivi per il triennio 2010/2012. La formulazione assai ampia utilizzata dal legislatore sembra comprendere non solo i contratti nazionali, ma anche quelli decentrati integrativi. Il che produce effetti assai dirompenti sulla concreta applicazione del dlgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, che impone la revisione dei contratti decentrati integrativi entro l'anno



per le amministrazioni dello stato ed entro il 2012 per gli enti locali. Al di fuori di tale vincolo si pone unicamente la contrattazione per la ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio.

Con una disposizione di dubbia legittimità, e sulla cui opportunità non si possono che avere ancora più dubbi, sono state tagliate del 50% rispetto al 2009 le spese per

la formazione. Il testo finale ci dice che il vincolo riguarda le spese destinate esclusivamente ad attività di formazione. In tal modo si è evidentemente cercato di restringere l'ambito di applicazione e si sono volute escludere le attività in cui la formazione è una componente, che si aggiunge alla erogazione di servizi o di prestazioni professionali.

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA

GUIDA FISCALE 6,00 euro
IL PREZZO DI ItaliaOggi

ItaliaOggi

LA FINANZIARIA D'ESTATE 2010

- La riforma delle pensioni
- Come cambia il redditometro
- Le novità sull'accertamento
- Le agevolazioni alle imprese
- Le nuove zone franche urbane
- Il restyling degli enti pubblici

Con il testo della manovra commentato articolo per articolo

www.italiaoggi.it